



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Prot. 0001623/14 24/01/2014 U
Fasc. X/3819 Class. 2.2.1
R13.4 - SERVIZIO COMMISSIONI



e, p.c.

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare II

Al Signor Presidente
della **Consiglio delle Autonomie
Locali**

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 133 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Modifiche alla legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1 ‘Statuto d'autonomia della Lombardia’”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Maccabiani, Casalino, Nanni, Carcano, Buffagni, Corbetta, Fiasconaro, Macchi, Violi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito il **Consiglio delle Autonomie Locali** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Raffaello Cattaneo

All.: testo del provvedimento

PROGETTO DI LEGGE N. 0133

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Maccabiani, Casalino, Nanni, Carcano, Buffagni, Corbetta, Fiasconaro, Macchi, Violi.

“Modifiche alla legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 – Statuto d’autonomia della Lombardia”.

PRESENTATO IL 21/01/2014

ASSEGNATO IN DATA : 24/01/2014

ALLE COMMISSIONI REFERENTE II

ALTRI PARERI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1- “Statuto d'autonomia della Lombardia”.

RELAZIONE

Lo Statuto d'Autonomia della Lombardia, approvato con la legge regionale statutaria n° 1 del 30 agosto 2008, all'articolo 8 dispone che la Regione “(...) *promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati (...) per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative*”, inoltre pone come fondamentale per l'attività regionale di governo il principio di sussidiarietà (articolo 3). Lo Statuto all'articolo 9 specifica che i principi di pubblicità e trasparenza devono rappresentare il metodo dell'azione legislativa e amministrativa della Regione.

Le elezioni regionali, come indicato nella Legge regionale n° 17 del 31 Ottobre 2012 “*Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione*”, prevedono un ampio premio di maggioranza per la coalizione che sostiene il candidato Presidente della Regione vincitore e allo stesso tempo non prevedono un numero di elettori votanti (*quorum*) perché vengano considerati validi i risultati (come avviene per qualsiasi elezione). Indipendentemente quindi dalla rappresentatività della maggioranza interna al Consiglio regionale verso l'intero corpo elettorale e dell'affluenza alle urne in occasione della tornata elettorale, sono ritenute valide e legittime le deliberazioni dell'organo elettivo di Regione Lombardia. In questo contesto è rispettata quindi la volontà e la libertà di scelta di un cittadino, che è libero di non partecipare alla votazione, senza in questo modo determinare l'esito dell'intera consultazione.

L'istituto regionale del *referendum* abrogativo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della Legge Regionale n° 34 del 28 aprile 1983 “*Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia*”, è valido se partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto: in questo modo ai cittadini non è consentito di non influire sulla votazione, in quanto chi diserta le urne ha una pesante influenza sull'intera votazione, contribuendo alla sua invalidazione e quindi alla vittoria di una posizione rispetto ad un'altra. Pertanto il *referendum* abrogativo con il *quorum* non lascia la libertà completa di scelta ai cittadini lombardi, perché l'affluenza alle urne contribuisce in maniera decisiva all'esito finale della consultazione. In quest'ottica questo progetto di legge di modifica statutaria prevede l'abolizione del *quorum* nel *referendum* abrogativo, garantendo che l'astensione dalle urne non venga utilizzata dalle forze politiche in modo strumentale.

Lo Statuto d'Autonomia al comma 1 dell'articolo 51 prevede che i proponenti un *referendum* abrogativo di una legge regionale debbano essere in numero di trecentomila elettori lombardi: il progetto di legge rivede questo numero, riducendolo ad “ottantamila”. Nell'ambito nazionale sono necessari cinquecentomila sottoscrittori perché un *referendum* abrogativo sia indetto, a fronte oggi di circa quarantasette milioni di elettori. Il rapporto che ne deriva è stato utilizzato per determinare il numero di sottoscrittori (ottantamila) per l'indizione del *referendum* abrogativo regionale in relazione al numero di elettori lombardi (più di sette milioni e mezzo).

I soggetti in possesso dell'iniziativa legislativa sono elencati al comma 1 dell'articolo 34 dello Statuto d'Autonomia: tra gli altri, cinquemila cittadini lombardi possono presentare al Consiglio regionale un progetto di legge redatto in articoli, il quale è chiamato a deliberare come disciplinato dalla Legge Regionale n° 1 del 2 ottobre 1971 *“Norme sull'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e altri atti della Regione”*.

Per favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento legislativo il presente progetto di legge istituisce il *referendum* propositivo, attraverso il quale i soggetti autorizzati a richiedere un referendum abrogativo possono anche presentare un progetto di legge e chiamare gli elettori ad esprimersi mediante consultazione popolare, senza il vincolo del *quorum* sul numero dei partecipanti. Se la maggioranza degli elettori che si sono espressi è d'accordo con il progetto di legge presentato, esso diventa legge regionale. In tal modo Regione Lombardia garantisce la piena applicazione del principio di sussidiarietà, così come costituzionalmente sancito dall'articolo 118 della Costituzione italiana che prevede che *“..Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, creando così le condizioni perché questo avvenga.

Questo progetto di legge di modifica della legge statutaria detta quindi i passaggi fondamentali per l'indizione del *referendum* propositivo, lasciando che il Consiglio Regionale legiferi la disciplina di dettaglio e stabilendo che il mancato rispetto della tempistica indicata comporta le immediate dimissioni del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale.

Per il principio di trasparenza, la presente proposta di legge intende rendere pubbliche le sedute di Giunta Regionale. In un'ottica di trasparenza, è importante il controllo e la partecipazione dei cittadini sulle modalità con le quali vengono prese decisioni pubbliche, dando l'opportunità di partecipare in prima persona, alle riunioni della Giunta Regionale. Sempre per il principio di trasparenza, si prevede altresì l'elezione palese del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Il progetto di legge di modifica della legge statutaria è costituito da un articolo di cui:

Il comma 1, di modifica dell'art. 15 dello Statuto d'Autonomia, che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio Regionale tramite votazione palese.

Il comma 2, di modifica dell'art. 16 dello Statuto d'Autonomia, che prevede l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale tramite votazione palese.

Il comma 3, che introduce il comma 4 all'art. 27 dello Statuto d'Autonomia, stabilendo la pubblicità dei lavori della Giunta Regionale.

Il comma 4, di modifica dell'art. 51 dello Statuto d'Autonomia, che alla lettera a) ridefinisce il numero degli organi collegiali e di richieste autenticate necessarie per la presentazione di un *referendum* abrogativo, ed elimina dagli organi collegiali che possono richiedere tale *referendum* i consigli provinciali. Alla lettera b) elimina il vincolo del raggiungimento di un *quorum* di elettori votanti per determinare la validità del risultato referendario.

Il comma 5 aggiunge allo Statuto d'Autonomia l'articolo 53 bis, che introduce il *referendum* propositivo senza *quorum*, specificandone i soggetti aventi potere di promozione e di partecipazione, i criteri di ammissibilità della proposta e l'organo collegiale incaricato di verificare l'ottemperanza agli stessi da parte dei promotori, le modalità e i tempi di indizione, l'esito del *referendum* e la validità dello stesso, le modalità di promulgazione della legge regionale nel caso di esito positivo del *referendum* e la non decadenza della proposta di legge in caso di scioglimento del Consiglio Regionale. L'articolo inoltre prevede l'adozione di una legge regionale specifica per disciplinare il nuovo istituto di partecipazione popolare e la totale equiparazione della proposta di legge approvata dai cittadini ad una legge approvata dal Consiglio Regionale. Il mancato rispetto dell'indizione del *referendum* propositivo da parte del Presidente della regione o della tempistica determina le dimissioni del Presidente della regione e lo scioglimento del Consiglio regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1- “Statuto d’autonomia della Lombardia”.

Art. 1 – Modifiche alla Legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1- “Statuto d’autonomia della Lombardia”.

1. Al comma 1 dell’art. 15 le parole “*a scrutinio segreto*” sono sostituite con le parole “*per appello nominale*”.
2. Al comma 1 dell’art. 16 le parole “*a scrutinio segreto*” sono sostituite con le parole “*per appello nominale*”
3. All’art. 27 è aggiunto il comma 4 :

“Le sedute della Giunta regionale sono pubbliche. La stampa e il pubblico assistono alle sedute della Giunta Regionale in settori riservati”.

4. a) Il comma 1 dell’art. 51 è sostituito dal seguente:

“E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta contenga le firme autenticate di almeno ottantamila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno cinque consigli comunali che rappresentino almeno un ventesimo degli elettori del Consiglio regionale, o cento consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati”

- b) Il comma 6 dell’art. 51 è sostituito dal seguente:

“La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi quale che sia il numero dei votanti”

5. Dopo l’articolo 53 è aggiunto il seguente:

“Art. 53 bis (Referendum propositivo)”

1. *I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all’articolo 51, comma 1, possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità*

previste dall'articolo 34 comma 2, un progetto di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo.

- 2. Regione Lombardia garantisce, oltre alla normale procedura di raccolta ed autenticazione delle firme previste dalla legge, la possibilità di sottoscrizione digitale del progetto di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo tramite un apposito sito internet.*
- 3. Hanno diritto a partecipare al referendum propositivo gli elettori del Consiglio regionale.*
- 4. Non sono ammesse a referendum propositivo i progetti di legge regionale ai sensi dell'art. 50 comma 2 e le questioni già sottoposte a referendum propositivo nel corso della stessa legislatura.*
- 5. Sull'ammissibilità a referendum propositivo dei progetti di legge regionale decide la Commissione Garante dello Statuto entro tre mesi dalla presentazione del progetto di legge.*
- 6. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo che deve svolgersi entro sei mesi dal giudizio di ammissibilità dato dalla Commissione Garante dello Statuto.*
- 7. Il mancato rispetto del comma 6 comporta le immediate dimissioni del Presidente della Regione e lo scioglimento del Consiglio regionale*
- 8. L'esito del referendum è favorevole se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi quale che sia il numero di votanti.*
- 9. Se l'esito è favorevole, il progetto di legge diventa legge regionale, è promulgata ai sensi dell'art. 37 comma 1, direttamente eseguibile e totalmente equiparabile agli effetti di una legge approvata dal Consiglio Regionale.*
- 10. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 5 e 6 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.*
- 11. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum propositivo ed è promulgata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge*